



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

**Servizio 6 - Affari legali, contenzioso, ufficio
consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale
Urbanistica**

tel. 091.7077297
pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:
tel. 091.7077982 - 091.7077831
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

prot. n. 19335 del 15.12.22

Allegati: 1

OGGETTO: Richiesta parere tecnico per interventi realizzati ai sensi art.20 della L.R. 04/2003 -
Riscontro

Al Comune di Casteldaccia
Al Responsabile Area III - Edilizia e Urbanistica
protocollo@pec.comune.casteldaccia.pa.it

Con riferimento al quesito di cui all'oggetto, posto da codesto Comune con nota del 28/11/2022, trasmessa a mezzo pec e registrata al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica al n. 19331 del 05/12/2022, si rappresenta quanto segue.

La questione sollevata riguarda gli interventi realizzati ai sensi dell'art.20 rubricato "Opere interne" della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, in merito al quale, negli anni, cospicua giurisprudenza ha chiarito i vari aspetti, ed in particolare quelli riguardanti il concetto di "strutture precarie" in quanto di "facile rimozione" nonché di ampiezza della superficie sottoposta a chiusura.

A titolo meramente esemplificativo, si riportano, di seguito, estratti di talune sentenze riguardanti la questione.

Il Tribunale Palermo Sez. III sent. 28 marzo 2017 ha statuito che: *"Con riferimento alla dibattuta interpretazione dell'art. 20 della legge reg. sic. n. 4 del 2003 (rubricata opere "interne", che per le opere definite precarie e di facile rimovibilità esonera dal permesso di costruire), va rilevato che da un punto di vista logico e tecnico la "precarietà strutturale" di un'opera, intesa come "facile rimovibilità", difficilmente può andare disgiunta da un tipo di funzionalità limitata nel tempo. Oltretutto deve restare fermo il principio che ogni tipo di opera anche "precaria" non possa violare le prescrizioni urbanistiche e che non sarebbe costituzionalmente compatibile una disciplina regionale che esonerasse un'opera comportante trasformazione edilizia o urbanistica dalla necessità del permesso di costruire. Al riguardo non può nemmeno trascurarsi che le c.d. opere precarie possono essere di tipo e incidenza anche molto diversa tra loro; che il "criterio strutturale" non riceve una indicazione normativa e l'individuazione della "facile rimozione" non è chiara; che comunque le opere precarie e di facile rimozione, siano esse ancorate o poggiate etc.,*

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203,

Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

debbano connettersi con l'elemento fondante della disciplina urbanistica, costituito della "trasformazione edilizia del territorio" ex art. 3 e 10 del T.U.E. e art. 36 della l.reg. n. 71/78."

Il CGARS, Adunanza delle Sezioni riunite, 23 ottobre 2020, n. 275, si è espresso sostenendo che: "In Sicilia, ai sensi dell'art. 20, l. reg. 16 aprile 2003, n. 4 – norma che riveste il carattere della specialità – la chiusura di "terrazze" e di "verande", di superficie inferiore a 50 mq., non necessita di autorizzazione o di concessione purché venga rispettata la procedura dettata dalla stessa norma e purché si tratti di opera "precaria", dovendo, per individuare la precarietà, farsi riferimento ai metodi e ai materiali usati nella realizzazione delle opere, giacché esula dal citato art. 20, l.reg. n. 4 del 2003 il criterio della "funzionalità" inerente la natura duratura o meno delle esigenze che le opere sono destinate a soddisfare; conseguentemente, deve escludersi che rientrino nella nozione di precarietà le strutture in muratura o in laterizi o comunque ancorate definitivamente mediante l'uso di leganti cementizi o derivati e quelle non smontabili e non rimovibili se non mediante attività demolitoria a carattere distruttivo".

Inoltre, la stessa sentenza n. 275/2020 del Consiglio di Giustizia Amministrativa rappresenta che: «Difficilmente, difatti, una tettoia che, in base al disposto dell'art. 20, può essere realizzata (in concorrenza anche gli altri presupposti prescritti) senza autorizzazioni o concessioni urbanistiche fino a un'estensione di 50 m², potrebbe essere considerata rispondente alle disposizioni in materia di sicurezza pur senza essere stabilmente ancorata al suolo», ed, in effetti, l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico con DDG n. 189/2019 e DDG n. 8/2020 all'allegato A), appendice 2), che ad ogni buon fine si allega in copia, prevede un "Elenco non esaustivo degli interventi da ritenere privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e che pertanto non sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica né al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile", ove alla lett. c) rappresentano che vi rientrano: "Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo - con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura non superiore a kg/mq.15 (teli, incannucciato, policarbonato, pannelli Isopan, ecc.), di altezza massima non superiore a m. 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq. 30 - purché siano realizzate a piano terra o su seminterrato ed in ogni caso in edifici ricadenti su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Le opere di cui al presente punto, se realizzate in elevazione (dal primo piano in poi) saranno valutate di volta in volta, in relazione ad eventuali rischi per la pubblica incolumità".

Infine, occorre evidenziare, come peraltro, asserito nella nota che si riscontra, che l'art. 20 in argomento non fa alcun riferimento alla relazione dimensionale tra il fabbricato e la struttura da realizzare, fermo restando "il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti" che, ai sensi dello stesso art. 20, devono essere asseverati mediante una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione.

Pertanto, nella considerazione della complessità della questione, occorre che gli Uffici Tecnici Comunali valutino, di volta in volta, le diverse fattispecie di opere da realizzare, al fine di assicurare il rispetto della normativa regionale sia in materia di sicurezza, urbanistica che igienico-sanitaria.



Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringhetti

La Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203,

Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.